CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

SERVIZI DI VIGILANZA INTEGRATA
PER LE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

CAPITOLATO D'ONERI

Sommario

1. PREMESSE 4

2. PIATTAFORMA TELEMATICA (SISTEMA) 4

3. DOCUMENTAZIONE DELL'APPALTO , CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 4

3.1 Documenti dell'Appalto 4
3.2 Chiarimenti relativi all'Appalto 5
3.3 Comunicazioni 5

4. OGGETTO DELLA PROCEDURA, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 6

5. DURATA 7

6. REVISIONE DEI PREZZI 7

6.1. MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE 7

7. INVITO 7

8. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONSORTILE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 8

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE IN RELAZIONE ALLE CATEGORIE MERCEOLOGICHE DI AMMISSIONE OGGETTO DELL'APPALTO ... 9

Requisiti di partecipazione 9
9.1 Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione 9
9.1.1 Self cleaning 9
9.1.2 Altre cause di esclusione 10
9.2 Requisiti di ordine speciale 10
9.2.1. Requisiti di idoneità professionale 10
9.2.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria 10
9.3 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE 10
9.3.1 Requisiti di idoneità professionale 11
9.3.2 Requisiti di capacità economico finanziaria 11
9.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili 11
9.4.1 Requisiti di idoneità professionale 11
9.4.2 Requisiti di capacità economico finanziaria 11
9.5 Requisiti e mezzi di prova 11
9.5.1 Documentazione a comprova 11

10. AVVALIMENTO 12

11. SUBAPPALTO 13

12. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE 14

13. CLAUSOLA SOCIALE 14

14. SOPRALLUOGO 14

15. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC E GARANZIA PROVVISORIA 15

15.1 Contributo ANAC 15
15.2 Garanzia provvisoria 15

16. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DELL'APPALTO 15

16.1 Regole per la presentazione dell'offerta 15
16.1.1 Soccorso istruttorio e chiarimenti 17
16.2 Documentazione Amministrativa 18
16.2.2 FVOE 18
16.3 Offerta Tecnica 18
16.4 Offerta Economica 19
16.5 sottoscrizione dell'offerta tecnica ed economica 20

17. AGGIUDICAZIONE 20

17.1 Criterio di aggiudicazione 20
17.2 Valutazione dell'offerta tecnica 21
17.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo dei "sub-criteri discrezionali" dell'offerta tecnica 21
17.4 Valutazione dell'offerta economica 21
17.5 Determinazione della migliore offerta 22
17.6 Cause di esclusione e ulteriori regole e vincoli 23

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE 23

18.1 Verifica documentazione amministrativa 24
18.2 Valutazione delle offerte tecniche ed economiche 24
18.3 Verifica di anomalia delle offerte 24

19. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO 25

19. 1 Revoca dell'aggiudicazione 26

20. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO 26

21. GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA 27

21.1 Garanzia definitiva per la stipula del contratto 27
21.2. Polizza assicurativa 27

22. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI 28

23. CODICE DI COMPORTAMENTO 28

24. ACCESSO AGLI ATTI 28

25. GESTORE DEL SISTEMA 29

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 29

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 29

1. PREMESSE

Il presente documento disciplina le modalità di svolgimento della presente procedura negoziata telematica, indetta ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. e) del d.lgs. 36/2023 con l'utilizzo della Richiesta di Offerta (RdO) del Mercato elettronico della pubblica amministrazione (in conformità a quanto disposto dall'articolo 1, comma 450 della legge n. 296/2006) per i "Servizi di vigilanza integrata per le sedi del Consiglio regionale del Piemonte" per un importo di gara presunto, per la durata di mesi 24 (ventiquattro), di euro 601.003,34 oltre IVA e con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all'articolo 108, comma 1 e comma 2 lett. a) del d.lgs. 36/2023.

La durata del procedimento è prevista pari a quattro mesi dall'indizione della presente procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.

Il luogo di svolgimento del servizio è Torino - codice NUTS ITC11
CIG _____ CUI _____

Attualmente, le sedi dello svolgimento dei servizi oggetto della procedura sono le seguenti:

- Palazzo Lascaris - via Alfieri n. 15 - Torino
- Comprensorio Arsenale – via Arsenale n. 12 e n. 14 – Torino
- Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) - via dell'Arsenale n. 14/G - Torino
- Via San Francesco n. 35 - Torino
- Piazza Solferino n. 22 - Torino
- Biblioteca della Regione Piemonte "Umberto Eco" - via Confienza n. 14 - Torino
- Magazzino - via Caselle n. 2 - Chieri (TO)

Ai fini di una più corretta e completa presentazione dell'offerta si fa presente che durante il periodo di validità del contratto dei servizi di vigilanza continueranno gli interventi di restauro e risanamento conservativo delle sedi di Palazzo Lascaris, del Comprensorio Arsenale e di piazza Solferino; tali interventi potranno incidere sulle modalità di somministrazione dei servizi di vigilanza, sia armata sia non armata.

Sono attualmente in corso gli interventi di restauro e di risanamento conservativo del piano terra e sotterranei di via Arsenale n. 12/via Alfieri n. 13; in tali luoghi, una volta ultimati i lavori, saranno trasferite la Biblioteca della Regione Piemonte e l'URP.

Si ipotizza, inoltre, nel corso del 2026 la dismissione del Magazzino a Chieri e l'attivazione, a fine lavori, del Magazzino SI.TO di Orbassano.

2. PIATTAFORMA TELEMATICA (SISTEMA)

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente previsto in maniera espressa, attraverso l'utilizzazione di una Piattaforma telematica (di seguito per brevità anche solo "Sistema").

Per il funzionamento del Sistema e la relativa disciplina si rinvia al par. 16.1 del Capitolato d'Oneri per l'ammissione degli operatori economici al Bando SERVIZI del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione che si intende qui richiamato integralmente.

3. DOCUMENTAZIONE DELL'APPALTO , CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1 DOCUMENTI DELL'APPALTO

La documentazione dell'appalto comprende:

- Lettera di invito
- DGUE
- Capitolato d'Oneri e relativi allegati:
  - Allegato n. 1 - Dichiarazione aggiuntiva;
  - Allegato n. 2 - Dichiarazione di avvalimento del concorrente e dell'impresa ausiliaria;

- Allegato n. 3 - Dichiarazione consorziate non esecutrici;
- Allegato n. 4 - Criteri di valutazione qualitativi

- Capitolato tecnico e relativi allegati:
  - Allegato n. 1 - Anagrafica obiettivi;
  - Allegato n. 2 - Elenco personale impiegato;
  - Allegato n. 3 - Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi
  - Allegato n. 4 - Questionario semplificato di monitoraggio della conformità a standard sociali minimi
- Modello di Relazione tecnica;
- Quadro economico
- Computo oneri per la sicurezza;
- DUVRI;
- Progetto di servizio
- Informativa Privacy.

La documentazione ufficiale della presente procedura è in formato elettronico, firmato digitalmente e scaricabile dal sito www.acquistinretepa.it nell'area riservata ai soli operatori economici invitati.

Nell'area riservata agli invitati presente sul sito Internet **www.acquistinretepa.it** è disponibile anche la versione elettronica della documentazione non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico prevale la versione firmata digitalmente.

Eventuali rettifiche alla documentazione saranno rese disponibili secondo le modalità di legge.

3.2 CHIARIMENTI RELATIVI ALL'APPALTO

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione del Sistema relativa alla RdO, riservata alle richieste di chiarimenti.

Ai sensi dell'articolo 88, comma 3, del Codice, le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico, almeno quattro giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima.

3.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. Le comunicazioni tra l'Amministrazione e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma MePA (area delle "comunicazioni" della RdO). Prenderne visione è onere esclusivo dell'Impresa. L'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, l'Amministrazione provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del d.lgs 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett.) b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

4. OGGETTO DELLA PROCEDURA, IMPORTO e SUDDIVISIONE IN LOTTI

La presente procedura riguarda l'affidamento di un appalto avente ad oggetto le categorie merceologiche di ammissione indicate nel Capitolato Tecnico e relativi allegati, nonché negli altri allegati previsti all'interno della procedura di gara.

Le prestazioni di cui trattasi si compongono di un unico lotto prestazionale, funzionale e quantitativo, in quanto le speciali esigenze di sicurezza dell'Ente impongono una gestione unitaria del servizio che garantisca il coordinamento pieno ed effettivo tra le varie linee di attività oggetto dell'appalto e un'efficiente gestione del sistema di monitoraggio e controllo dei servizi di vigilanza e sicurezza; un'ulteriore suddivisione e frammentazione comprometterebbe il primario obiettivo della sicurezza delle strutture dell'Ente, per il quale è necessario lo svolgimento di attività non frazionate.

Infine, l'unico lotto è maggiormente consono ad una gestione complessiva degli spazi in esame e consente una migliore tempestività nella gestione del servizio nel suo complesso contribuendo al raggiungimento del principio del risultato di cui all'articolo 1 del d.lgs. 36/2023.

Categoria merceologica di ammissione	Descrizione servizio	CPV	P *(principale)* S *(secondaria)*	Importo (euro)
Cat. 1 - Vigilanza armata agli immobili in presenza	Vigilanza fissa	79714000-2	P	149.880,0 (per anno)
	Vigilanza ispettiva	79714000-2	P	63.336,60 (per anno)
	Gestione chiavi	79714000-2	S	2.100,00 (per anno)
Cat. 2 - Vigilanza armata agli immobili da remoto	Telesorveglianza con intervento su allarme	79711000-1	S	4.200,00 (per anno)
Cat. 6 - Vigilanza non armata agli immobili in presenza	Servizi di portineria – vigilanza non armata	98341120-2	S	79.534,00 (per anno)
			A) Importo a base di gara	598.101,20
			B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso	1.190,34
			A) + B) Importo complessivo	599.291,54

Ai sensi dell'articolo 41, commi 13 e 14 del Codice, l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che l'Amministrazione ha stimato in una quota approssimabile al 95 per cento dell'importo complessivo dell'appalto.

L'importo a base di gara complessivo presunto è pertanto pari ad euro 599.813,00 oltre IVA, esclusi gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a euro 1.190,34 oltre IVA.

Tale importo è stato calcolato seguendo le tabelle ministeriali di cui al D.D. n. 50 / 2024 dell'8 agosto 2024 avente ad oggetto le tabelle relative al costo medio orario per il personale dipendente da istituti ed imprese di vigilanza privata e servizi di sicurezza.

Il costo della manodopera è stato inoltre calcolato tenendo conto delle diverse figure professionali addette operativamente alla commessa. Per alcuni servizi, vedasi ad esempio le ronde diurne/notturne, oppure il servizio di telesorveglianza/tenuta chiavi, il costo della manodopera è stato definito in base alla durata, forfettariamente definita, del servizio.

Come si evince dalla delibera ANAC n. 528 del 15/11/2023, la percentuale di ribasso indicata dal concorrente deve essere applicata all'intero importo ribassabile a base d'asta, eventualmente comprensivo dei costi della manodopera se, ai sensi dell'articolo 41, ultima parte del comma 14 del Codice dei Contratti, l'Impresa dimostra che il ribasso dei costi della manodopera deriva da una più efficiente riorganizzazione aziendale.

Il contratto collettivo applicato è il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per dipendenti da istituti e imprese di vigilanza privata ed istituti fiduciari, unitamente al contratto integrativo regionale del Piemonte.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a euro 1.190,34 oltre IVA calcolato in relazione alle specifiche funzionali del servizio ed al relativo monte ore lavorativo stimato, così come risulta dal computo per gli oneri della sicurezza ed al relativo DUVRI, allegati al presente documento. L'importo complessivo è al netto di Iva.

5. DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del Verbale di avvio delle attività, così come esplicitato al punto 6.3 del Capitolato tecnico dell'appalto.

6. REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'art 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzerà l'indice ISTAT delle retribuzioni contrattuali.

6.1. MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'articolo 120, comma 10 del Codice, l'Amministrazione si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a sei mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'importo stimato di tale opzione è pari a euro 149.525,30 al netto di IVA. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno novanta prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice.

L'importo complessivo stimato presunto per l'appalto è pari a euro 749.766,25, oltre IVA, come indicato nella tabella sottostante.

Importo complessivo a base di gara	€ 599.291,54
Importo per l'opzione di proroga	€ 149.525,30
Valore globale stimato presunto	€ 748.816,84

7. INVITO

Possono partecipare al presente appalto esclusivamente gli operatori economici che hanno ricevuto - nell'Area Comunicazioni – apposito invito in quanto rientranti nelle categorie merceologiche di ammissione oggetto dell'appalto.

Resta inteso che gli operatori economici invitati dovranno essere in possesso – pena esclusione dalla presente procedura - dei requisiti previsti dall'Amministrazione così come stabiliti al successivo paragrafo 8; gli operatori economici invitati, ma non in possesso dei predetti requisiti, potranno eventualmente partecipare in forma associata (RTI, consorzi ordinari, Aggregazioni) o facendo ricorso all'avvalimento per i requisiti mancanti, secondo le modalità e condizioni stabilite nei paragrafi successivi.

Sul Sistema gli operatori invitati possono visionare, nell'area loro riservata, la lettera di invito e l'ulteriore documentazione della procedura.

Le offerte dovranno pervenire nel termine indicato nella lettera di invito.

Con l'avvio della presente procedura, l'Amministrazione si riserva ad ogni modo la facoltà di non aggiudicare e/o non stipulare il contratto e/o revocare la gara senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice civile. I Concorrenti non potranno pretendere alcun compenso a nessun titolo,

neanche risarcitorio, in ragione della partecipazione alla gara o delle spese sostenute per l'effettuazione dell'offerta.

La stazione appaltante si riserva di invitare i partecipanti alla gara qualora decidesse di svolgere un altro affidamento in materia di sicurezza e vigilanza.

8. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONSORTILE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Resta inteso che tutte le imprese che siano interessate a partecipare alla procedura, nelle forme del RTI o del Consorzio Ordinario o dell'Aggregazione senza soggettività giuridica, o quali consorziate esecutrici di un Consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice, devono, a pena di esclusione dall'appalto, essere state singolarmente ammesse alla categoria oggetto dell'appalto, al momento dell'invio dell'invito alla presente procedura.

Nel caso di partecipazione di un operatore economico singolo, l'operatore stesso deve, a pena di esclusione dall'appalto, essere ammesso a tutte le categorie oggetto dell'appalto.

Resta inteso che, tutte le imprese che siano interessate a partecipare al presente Appalto , nelle forme del RTI o del Consorzio Ordinario o dell'Aggregazione senza soggettività giuridica, nonché i Consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice e le consorziate esecutrici, devono, a pena di esclusione dall'appalto, essere state ammesse, e pertanto invitate, anche disgiuntamente al complesso delle categorie oggetto dell'appalto, al momento di invio dell'invito alla procedura . Resta fermo il possesso dei requisiti del presente Appalto, così come previsto al successivo paragrafo 9.

Possono essere esclusi dall'appalto, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare all'appalto. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.

Il concorrente che partecipa all'appalto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti allo stesso appalto:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il medesimo appalto, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro cinque giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sull'appalto, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE IN RELAZIONE ALLE CATEGORIE MERCEOLOGICHE DI AMMISSIONE OGGETTO DELL'APPALTO

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti qui di seguito elencati.

9.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale così come previsti dal Codice, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'Impresa.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di ordine generale sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, tali requisiti sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

9.1.1 SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'Impresa indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:
- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e impegnandosi a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata tramite l'Aggiornamento dati.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta del presente appalto l'Impresa adotta le misure di cui al comma 6, dell'articolo 96 del Codice procedendo all'Aggiornamento dei dati.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'Impresa non è esclusa. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, l'Amministrazione ne comunica le ragioni all'Impresa.

Non può avvalersi del self-cleaning l'Impresa esclusa con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

9.1.2 ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dal presente appalto, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'Impresa ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

9.2 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economica finanziaria qui di seguito riportati.

9.2.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Il requisito di idoneità professionale richiesto per l'appalto sarà il medesimo richiesto per l'ammissione alla categoria merceologica.

- abilitazione al Bando MePA "Servizi di Vigilanza e Accoglienza";
- iscrizione nel registro tenuto dalla CCIAA oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività analoga o riconducibile a quella oggetto della presente procedura;
- possesso della licenza prefettizia di cui all'articolo 2 del D.M. 269/2010, classe funzionale A;
- possesso della licenza prefettizia di cui all'articolo 2 del D.M. 269/2010, classe funzionale B;
- non trovarsi nel periodo di emersione dal lavoro irregolare di cui alla legge 383/2001.

Per la partecipazione alla procedura, ai sensi dell'articolo 257 ter del Regolamento per l'esecuzione del TULPS, nel caso in cui la licenza prefettizia dell'impresa non coprisse la Città Metropolitana di Torino, luogo di esecuzione dell'appalto, l'impresa partecipante dovrà richiedere entro il termine di presentazione dell'offerta, l'estensione territoriale della licenza prefettizia tale da renderla compatibile con i servizi oggetto dell'appalto e dovrà aver intrapreso ogni altro adempimento necessario.

Medesima procedura è prevista nel caso in cui l'impresa partecipante debba richiedere l'estensione della licenza prefettizia di cui sopra per attività non ricomprese nella licenza posseduta, ma oggetto del presente appalto.

Resta fermo che il conseguimento dell'estensione territoriale e/o ad altre attività costituisce una condizione di stipulazione del contratto, dopo l'aggiudicazione (cfr. Deliberazione ANAC n. 462 del 23 maggio 2018 "mentre il possesso della licenza ex articolo 134 TULPS costituisce condizione di partecipazione alle gare per l'affidamento dei servizi di vigilanza privata, il conseguimento dell'estensione territoriale o ad altre attività, ex articolo 257, comma 5 sopra citato, costituisce una condizione di stipulazione del contratto, dopo l'aggiudicazione.").

9.2.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Vengono esclusi gli operatori economici che nel triennio precedente all'indizione della presente procedura negoziata:

- abbiano conseguito un fatturato globale inferiore al doppio del valore stimato dell'appalto.
- Non abbiano eseguito nel settore oggetto del presente appalto alcun contratto di importo minimo di € 200.000,00

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

9.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

9.3.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto:
   - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
   - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica;
b) Il requisito relativo alle licenze prefettizie ex articolo 134 TULPS deve essere posseduto dall'esecutore.

9.3.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA

a) Il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso;
b) Il requisito relativo ai contratti stipulati nel triennio precedente deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

9.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

9.4.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.
b) Il requisito relativo alla licenza prefettizia ex articolo 134 TULPS deve essere posseduto dall'dagli esecutore/i.

9.4.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice potranno far ricorso ai requisiti delle proprie consorziate, esecutrici e non, in sede di risposta al presente appalto.

I consorzi, pertanto, dovranno indicare in sede di partecipazione all'appalto, oltre alle imprese consorziate esecutrici/retiste con le quali i Consorzi/Aggregazione intendono partecipare al presente appalto, anche le consorziate non esecutrici ove intendano ricorrere ai requisiti di queste ultime.

In caso di Aggregazioni con soggettività giuridica trova applicazione la disciplina sopra descritta di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

9.5 REQUISITI E MEZZI DI PROVA

L'Amministrazione verifica il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'Operatore Economico (di seguito: FVOE).

L'Impresa è tenuta ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti di ordine speciale, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso dell'Amministrazione e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

9.5.1 DOCUMENTAZIONE A COMPROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti richiesti dal presente Capitolato, da comprovare con le modalità che seguono.

La comprova del requisito di capacità economico finanziaria del fatturato globale, è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

Si precisa che, ai fini di quanto sopra, se il requisito posseduto da ogni singolo concorrente è superiore al requisito minimo richiesto, è sufficiente comprovare il possesso del requisito minimo richiesto.

Per la comprova del requisito di idoneità professionale, il concorrente dovrà presentare:

- copia conforme della licenza prefettizia ex articolo 134 TULPS, per la classe funzionale A e B di cui all'articolo 2 del D.M. 269/2010, in corso di validità;
- se del caso, copia conforme della richiesta di estensione territoriale e/o ad altre attività, presentata alla competente Prefettura entro la data di presentazione dell'offerta.

Per la comprova del requisito di capacità economico finanziaria degli affidamenti nei servizi di vigilanza e portierato, ai sensi dell'articolo 107 del Codice, mediante copia dei contratti o delle fatture da cui derivino gli estremi, l'oggetto e l'importo dei contratti.

10. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'articolo 104 del D.lgs n. 36/2023 il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico, finanziarie, tecniche e professionali di cui all'articolo 100 del Codice e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla presente procedura partecipino separatamente l'impresa ausiliaria e l'impresa che si avvale delle risorse da questa a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito relativo alla licenza prefettizia solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, si applicano le disposizioni in materia di subappalto.

A pena di esclusione dalla RdO, l'avvalimento in fase di RdO è consentito solo se l'ausiliaria ha conseguito l'ammissione al bando Servizi – "Servizi di Vigilanza e Accoglienza" del MePA prima dell'invio della lettera di invito all'impresa ausiliata ovvero, pur non essendo stata ammessa al bando per i "Servizi di Vigilanza e Accoglienza" del MePA, entro la data di scadenza di presentazione delle offerte, ha presentato entro tale termine la relativa domanda di ammissione che allega alla dichiarazione di avvalimento (all. 2 al capitolato d'oneri) ;

Tale regola vale anche nel caso in cui l'ausiliaria sia una consorziata non esecutrice del Consorzio ai sensi del vigente Codice.

L'ausiliario deve:

a) possedere i requisiti di ordine generale sopra descritti;
b) possedere i requisiti di carattere speciale che siano oggetto di avvalimento, ove lo stesso sia riferito ai requisiti di partecipazione;
c) rilasciare la dichiarazione di avvalimento di cui al successivo par. 16.3 contenente l'impegno, verso il concorrente che si avvale e verso l'Amministrazione, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente produce:

- le dichiarazioni dell'ausiliaria, allegate alla dichiarazione sostitutiva di partecipazione;
- Il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente tra le parti, allegato:
  - alla dichiarazione sostitutiva di partecipazione nel caso di avvalimento finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione;
  - all'offerta tecnica nel caso in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta o sia a migliorare l'offerta che ad acquisire un requisito di partecipazione.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, l'Amministrazione procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'Impresa può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

11. SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'articolo 119 del d.lgs. n. 36/2023 cui si fa rinvio per le modalità operative.

Il concorrente indica, nell'Allegato 1 al Capitolato d'Oneri, le prestazioni che intende eventualmente subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e nemmeno la prevalente esecuzione delle medesime. Nello specifico, considerati la delicatezza dei servizi richiesti e la natura costituzionale delle sedi del Consiglio regionale del Piemonte, le quali ospitano gruppi consiliari e considerato il fatto che Palazzo Lascaris figura nell'elenco degli obiettivi sensibili della Regione Piemonte, non è consentito subappaltare più del 30 % dei servizi posti a base di gara.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto non comporta l'esclusione dalla gara, ma rappresenta impedimento per l'affidatario a ricorrere al subappalto.

12. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al successivo par. 13, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al par. 13.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nell'Elenco del personale attualmente impiegato nel servizio (Allegato 2 del Capitolato tecnico).

13. CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'Impresa subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 57 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore con il seguente codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20: HV59 e del contratto di lavoro integrativo regionale del Piemonte, di cui all'articolo 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81

A tal fine, il personale attualmente impiegato è riportato nell'Allegato 2 del Capitolato Tecnico.

14. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo delle sedi interessate ai servizi si rende necessario per una corretta formulazione dell'offerta.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto dei servizi nei soli giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 o dal lunedì al giovedì dalle ore 14,00 alle ore 16,00.

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata entro 96 ore prima del giorno di scadenza della presentazione delle Offerte, tramite l'Area Comunicazioni del Sistema, e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'Impresa purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso l'Amministrazione non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici munito di apposita delega da parte di tutti gli altri soggetti che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'Impresa consorziata indicata come esecutrice.

15. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC E GARANZIA PROVVISORIA

15.1 CONTRIBUTO ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a euro 77,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

15.2 GARANZIA PROVVISORIA

In attuazione dell'articolo 53 del d.lgs. n. 36/2023, trattandosi di appalto sotto soglia comunitaria, non è richiesta la presentazione di garanzia provvisoria.

16. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DELL'APPALTO

L'offerta sarà composta da tre buste:

1) BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
2) BUSTA OFFERTA TECNICA
3) BUSTA OFFERTA ECONOMICA.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, per un massimo di 100 punti, la Commissione attribuirà un massimo di 90 punti per l'offerta tecnica e di 10 punti per l'offerta economica, come successivamente riportato.

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere inviate attraverso la piattaforma MePA ove non diversamente previsto. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente capitolato.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del d.lgs. n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro il termine indicato nella lettera di Invito, pena l'irricevibilità dell'offerta.

Il Sistema MePA non accetta:

- offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta;
- offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è obbligatoria per il Sistema.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dal Sistema.

Il Sistema invierà, altresì, al concorrente, una ricevuta, in formato .pdf, come allegato ad una comunicazione automatica attestante la data e l'orario di invio dell'offerta e contenente il codice identificativo dell'offerta e i riferimenti del suo contenuto.

Sono a carico del concorrente i rischi dell'eventuale erroneo utilizzo della piattaforma per caricare i dati e la documentazione di partecipazione alla gara, nonché dell'erroneo inserimento dei dati.

In caso di malfunzionamento della piattaforma per caricare i dati e i documenti di partecipazione alla gara da parte dei concorrenti, viene fatto rinvio a quanto disposto dall'articolo 25, comma 2, del Codice degli Appalti.

16.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'"***OFFERTA***" è composta da:

A. **Documentazione amministrativa***;*

B. **Offerta tecnica**;

C. **Offerta economica**;

Specifiche e dettagliate indicazioni relative al funzionamento della piattaforma MePA sono contenute nei Manuali d'uso, messi a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale Acquisti www.acquistinretepa.it nella sezione Guide e Manuali. Le disposizioni dei suddetti Manuali, ove applicabili, integrano le prescrizioni della presente capitolato.

Gli Operatori Economici partecipanti dovranno far pervenire, entro e non oltre l'orario e il termine perentorio indicato nella RDO, l'offerta esclusivamente sul sito www.acquistiinretepa.it secondo le indicazioni previste dalle "Regole di E - Procurement della Pubblica Amministrazione – CONSIP SpA". Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito e saranno aperte secondo la procedura prevista per la valutazione delle offerte sul MePA CONSIP.

Nell'ambito dei dati presenti a sistema si precisa quanto segue:
- nel campo "Data Limite per la presentazione delle offerte" è indicato il termine ultimo per la presentazione delle offerte;
- nel campo "Data Limite Stipula Contratto" è inserita la data di validità dell'offerta;
- nel campo "Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi" è inserita la data entro la quale l'operatore affidatario deve avviare l'esecuzione del servizio; il termine indicato decorre dalla data di stipula contrattuale ovvero dalla data della richiesta di esecuzione anticipata.

Non è possibile trasmettere singolarmente la documentazione amministrativa e l'offerta.

Con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l'offerta dovrà essere inviata esclusivamente attraverso la piattaforma MePA producendo la documentazione stabilita nei documenti di gara.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. Si precisa che in caso di produzione di documentazione redatta in lingua diversa dall'italiano, quest'ultima dovrà essere corredata da traduzione giurata.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, l'Amministrazione potrà richiedere agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta dell'Amministrazione entro il termine ultimo fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

La documentazione richiesta è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile ed in particolare:
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del D. L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i.; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei

Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

I termini indicati nella piattaforma per la trasmissione delle offerte e della documentazione di gara (tecnica ed amministrativa) sono previsti a pena di inammissibilità. Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti dalla presente lettera invito informando l'impresa con un messaggio di notifica ed attraverso l'indicazione dello stato dell'offerta come "Rifiutata". Qualora, entro il termine previsto, uno stesso Operatore Economico invii più offerte telematiche, sarà presa in considerazione ai fini della presente procedura solo l'ultima offerta telematica pervenuta, che verrà considerata sostitutiva di ogni altra offerta telematica precedentemente inviata.

Ai fini della valida partecipazione alla presente procedura selettiva, si precisa che l'istanza di ammissione e l'offerta economica devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, con apposizione di firma digitale del legale rappresentante, o con i mezzi previsti dal d.lgs. 82/2005.

16.1.1 SOCCORSO ISTRUTTORIO E CHIARIMENTI

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la dichiarazione sostitutiva di partecipazione, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della dichiarazione sostitutiva di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dall'appalto;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione.

Ai fini del soccorso istruttorio l'Amministrazione assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione del Sistema dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, l'Amministrazione procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'Amministrazione può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

L'Amministrazione può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'Impresa è tenuta a fornire risposta nel termine assegnato dall'Amministrazione che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'Impresa non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle buste, l'Impresa concorrente, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione, a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale e che resti assicurato l'anonimato.

16.2 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

All'interno della sezione documentazione amministrativa dovrà essere inserita la seguente documentazione, inviata esclusivamente per via telematica, che attesta i requisiti e gli adempimenti del concorrente per partecipare alla Gara: BUSTA VIRTUALE 1 "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA": dovranno essere caricati sul sistema MePA-CONSIP i seguenti documenti, debitamente sottoscritti con firma digitale secondo le modalità previste dal MePA. L'Impresa, inserisce a Sistema, nelle Busta amministrativa, la documentazione qui di seguito indicata:

1. DGUE debitamente compilato nelle parti pertinenti alla presente RDO;
2. Dichiarazione aggiuntiva (All. 1 del Capitolato d'Oneri);
3. Eventuale dichiarazione di avvalimento del concorrente e dell'impresa ausiliaria (All. 2 del Capitolato d'Oneri);
4. Eventuale dichiarazione consorziate non esecutrici (All. 3 del Capitolato d'Oneri);
5. Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi (All. 3 al Capitolato tecnico);
6. Ricevuta del pagamento del contributo dovuto ad ANAC.
7. Piano di assorbimento del personale attualmente in servizio presso l'Amministrazione.

16.2.1 Precisazioni inerenti il DGUE

Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- dall'impresa ausiliaria in caso di avvalimento compilato nelle parti pertinenti.

16.2.2 FVOE

Ai sensi degli artt. 99 e 100 del Codice, la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione generali e speciali avverrà a cura dell'Amministrazione attraverso l'utilizzo delle banche dati disponibili e in conformità alle Linee Guida ANAC.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà sull'offerente cui l'Amministrazione ha deciso di aggiudicare l'appalto.

In particolare, l'Amministrazione procederà a tale verifica attraverso l'utilizzo della piattaforma FVOE – Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, di cui all'articolo 24 del Codice, (che ha sostituito il precedente sistema AVCPass), secondo le indicazioni di cui alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022, pubblicata su GURI Serie Generale n. 249 del 24/10/2022.

Il concorrente è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richieste per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso dell'Amministrazione e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute. L'Impresa, dopo la registrazione al servizio FVOE, indica al sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare.

Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente iniziativa concorrenti che non risultino essere registrati presso il detto sistema, la mancata registrazione presso il servizio FVOE, non comporta, di per sé, l'esclusione dalla procedura ma l'Amministrazione si riserva, con apposita comunicazione, di assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione medesima.

16.3 OFFERTA TECNICA

Il concorrente inserisce a Sistema la seguente documentazione, che rientrerà nella Busta Tecnica:

1. Offerta tecnica (generata dal sistema), di cui si richiede un'eventuale copia aggiuntiva oscurata in alcune sue parti per motivi di segretezza commerciale/industriale;
2. Relazione tecnica;
3. In caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento;
In caso di soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lett. e) ed f), l'attribuzione del punteggio avverrà solo nel caso in cui tutte le imprese del Raggruppamento o del Consorzio ordinario siano in possesso delle Certificazioni; in caso di soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d), l'attribuzione del punteggio avverrà solo nel caso in cui il Consorzio sia in possesso delle Certificazioni oppure tutte le consorziate esecutrici siano in possesso delle certificazioni.

16.3.1 Precisazioni in merito all'Offerta Tecnica

L'"OFFERTA TECNICA" È GENERATA AUTOMATICAMENTE DAL SISTEMA E CONTIENE I VALORI INSERITI A SISTEMA DAL CONCORRENTE NELLA/E SCHEDA/E DI OFFERTA.

Le caratteristiche tecniche sono riportate su una dichiarazione generata dal Sistema in formato .pdf "Documento di Offerta tecnica", che il concorrente dovrà caricare a Sistema dopo averla:
i) scaricata e salvata sul proprio PC;
ii) sottoscritta digitalmente.
iii) Immessa nuovamente a sistema.

Si precisa che i valori numerici, ove richiesti, devono essere inseriti con un massimo di 2 cifre decimali.

L'Offerta Tecnica è documento obbligatorio, deve essere firmata digitalmente ed inserita con le modalità previste dal sistema telematico nella parte tecnica della gara.

16.3.2 Precisazioni in merito alla Relazione Tecnica

La Relazione Tecnica dovrà essere redatta utilizzando il modello di Relazione tecnica facente parte della documentazione di gara. Tale modello impone all'Impresa concorrente alla gara di indicare una proposta tecnico-organizzativa attraverso la compilazione degli elementi richiesti nel documento medesimo.

Nella compilazione della relazione tecnica dovranno essere rispettati tassativamente i limiti di caratteri, interlinea e lunghezza indicati nel documento stesso.

La Commissione esaminatrice giudicherà la relazione in base alla chiarezza espositiva ed al grado di dettaglio, alla qualità ed agli standard delle forniture offerti, alla completezza ed alla coerenza degli elementi proposti rispetto agli obiettivi prefissati. Verrà particolarmente apprezzata la capacità di sintesi e l'omissione di informazioni irrilevanti al fine del giudizio dell'offerta.

Nessun compenso spetterà ai concorrenti, anche se soccombenti, per lo studio e la compilazione della Relazione tecnica, la quale non sarà restituita e resterà di proprietà del Consiglio.

Nel caso di dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, l'Impresa in gara dovrà fornire una dichiarazione firmata in cui argomenta in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà dell'Amministrazione di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

16.4 OFFERTA ECONOMICA

L'offerta dovrà essere presentata compilando il modulo d'offerta generato dalla Piattaforma elettronica Acquisti in rete P.A. e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa partecipante.

Il concorrente inserisce a Sistema l'Offerta economica, generata automaticamente dal Sistema e contenente i valori inseriti a Sistema dall'Impresa concorrente nella/e apposita/e scheda/e.

L'offerta economica deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:
a) l'indicazione del ribasso unico percentuale sul prezzo posto a base di gara (ribasso che sarà poi applicato in fase esecutiva sul prezzo posto a base di gara e sui relativi prezzi unitari delle prestazioni di vigilanza e di ispezione), al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali;
b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;

c) la stima dei costi della manodopera. Ai sensi dell'articolo 41, comma 14 del Codice degli Appalti, l'Impresa deve dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta o che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati al par. 4 del presente Capitolato d'Oneri.

Le offerte dovranno avere la validità di 180 giorni dalla data di scadenza del termine della sua presentazione. Con il solo fatto della presentazione dell'offerta si intendono accettati da parte dei concorrenti tutti gli oneri, atti e condizioni degli atti di gara.

16.5 SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA

L'Offerta tecnica e l'offerta Economica devono essere sottoscritte con firma digitale:

- dal legale rappresentante/procuratore del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa/Consorzio nella presente procedura, in caso di impresa singola o dei Consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del D. Lgs n. 36/2023 e s.m.i.;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, l'offerta deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

17. AGGIUDICAZIONE

17.1 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'Appalto verrà aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 108, commi 1 e 2, del Codice, secondo la ripartizione tra punteggio tecnico ed economico indicata nella tabella sottostante.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

OFFERTA	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
TOTALE	100

17.2 VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il "Punteggio Tecnico" (PT) è attribuito sulla base della valutazione dei seguenti "*Ambiti di Valutazione"*.

AMBITI DI VALUTAZIONE	PUNTI (massimo)
A. Organizzazione del servizio A.1 Certificazione aziendali A.2 Qualità della struttura organizzativa A.3 Formazione	52 punti
B. Sostenibilità ambientale e riduzione dei rischi per la salute B.1 Soluzioni Tecniche e/o organizzative	16 punti
C. Migliorie del servizio	22 punti

La valutazione sarà effettuata sulla base dei "Criteri" e "Sub–Criteri di Valutazione" elencati nell'Allegato n. 4 al Capitolato d'Oneri denominato "Criteri di valutazione qualitativi" cui si fa rinvio per una più efficace specificazione di tali criteri.

Con riguardo ai punteggi, si precisa che nella colonna "Modalità di valutazione":

- con la lettera "**T"** vengono indicati i "*Sub-Criteri Tabellari*", il cui punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto;
- con la lettera "**D"** vengono indicati i "*Sub-Criteri Discrezionali*", i cui punteggi saranno attribuiti in ragione dell'esercizio della discrezionalità tecnica spettante alla Commissione giudicatrice.

Le modalità di compilazione della Relazione Tecnica sono specificate all'interno dell'allegato 4 al Capitolato d'oneri denominato "Criteri di valutazione qualitativi"; all'interno di tale allegato, nella colonna "Punteggi e criteri motivazionali," sono indicati i criteri motivazionali relativi ai "Sub-Criteri Discrezionali" in cui sono specificate le modalità di valutazione da parte della commissione di cui all'articolo 93 del d.lgs n. 36/2023.

17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEI "SUB-CRITERI DISCREZIONALI" DELL'OFFERTA TECNICA

Per la valutazione dei "Sub-Criteri Discrezionali", ogni commissario dovrà attribuire un coefficiente, scegliendo tra i valori indicati nella tabella sottostante, che corrispondono ad una valutazione in una scala da "totalmente inadeguato" a "ottimo".

COEFFICIENTE	VALUTAZIONE
0	totalmente inadeguato
0.2	inadeguato
0.4	carente
0.6	adeguato
0.8	buono
1	Ottimo

Dopodiché, la commissione giudicatrice calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari per ogni sub-criterio discrezionale in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare allo stesso.

Questa operazione restituirà il valore del coefficiente da moltiplicare al punteggio massimo attribuibile al sub-criterio in esame (es. coefficiente medio pari a 0.4 * punteggio massimo pari a 2 = 0.8).

È prevista una soglia minima di sbarramento pari a 63,00/90,00 punti di punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

17.4 VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

I prezzi unitari previsti per i servizi richiesti sono indicati al punto 3 del Capitolato tecnico.

L'impresa concorrente dovrà indicare a Sistema una percentuale di ribasso unico ed uniforme da applicare ai prezzi relativi a ciascun servizio oggetto dell'Appalto, con due cifre decimali.

Resta inteso che tali ribassi offerti saranno utilizzati per il calcolo dei corrispettivi che risulteranno dovuti durante l'esecuzione contrattuale rispetto le richieste, come previsto nel Capitolato tecnico.

Il calcolo del punteggio economico verrà effettuato mediante l'utilizzo del metodo dell'interpolazione bilineare.

Formula per il metodo dell'interpolazione bilineare (lineare "spezzata" sulla media – interdipendente):

$$PE_{is} = \begin{cases} PE_{max} * K * {}^{R_i}\!/\!_{R_{medio}} & \text{se } R_i \le R_{medio} \\ PE_{max} * \left[K+(1-K) * {}^{(R_i - R_{medio})}\!/\!_{(R_{max} - R_{medio})} \right] & \text{se } R_i > R_{medio} \end{cases}$$

Dove:

- PE_{is} = punteggio attribuito al concorrente i-esimo per ciascun servizio
- PE_{max} = massimo punteggio attribuibile
- R_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo
- R_{max} = ribasso più elevato tra quelli offerti in gara
- R_{medio} = media aritmetica dei valori dei ribassi offerti in gara
- Parametro K = 0,85

Nel caso in cui le offerte valide risultino inferiori a tre si utilizzerà la formula lineare, come segue:

$$PE_{is} = PE_{max} * {}^{R_i}\!/\!_{R_{max}}$$

17.5 DETERMINAZIONE DELLA MIGLIORE OFFERTA

La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo **(P Totale)** più alto, che sarà ottenuto sommando il punteggio relativo al criterio **"Punteggio Tecnico" (PT)** ed il punteggio relativo al criterio **"Punteggio Economico" (PET)**:

P Totale = PT + PET

Si precisa che con la sottoscrizione del documento di offerta generato automaticamente dal sistema, l'impresa si assume l'obbligo dell'osservanza delle norme dettate dal "Codice di comportamento del personale del Consiglio Regionale del Piemonte", approvato con Delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale (D.U.P.) n. 9/2014 e s.m.i., pubblicato sul sito del Consiglio Regionale del Piemonte, nella sezione "Amministrazione Trasparente" – "Trasparenza" - "Disposizioni generali" - "Atti generali", confermando con la sottoscrizione dello stesso, di aver preso conoscenza e di accettare le disposizioni del Codice di Comportamento, e che qualunque violazione alle suddette norme del Codice costituisce clausola di risoluzione/decadenza del presente Contratto.

Si precisa, altresì, che l'impresa, con la sottoscrizione del documento d'offerta (e l'eventuale stipulazione del Contratto), generato automaticamente dal Sistema, dichiara di accettare, senza riserva ed eccezione alcuna, il Patto di integrità in materia di contratti pubblici del Consiglio Regionale del Piemonte (pubblicato sul sito del Consiglio, nella sezione "Amministrazione Trasparente" – "Bandi di gara e contratti" – "avvisi bandi ed inviti") e che il mancato rispetto di tale documento dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del Contratto.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001, l'Impresa contraente sarà tenuta a dichiarare che "non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Consiglio Regionale, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei suoi confronti. L'Impresa contraente si impegna a rispettare l'obbligo di cui sopra per tutta la durata del Contratto. L'Impresa contraente è edotta delle conseguenze indicate al comma 16-ter dell'articolo 53 del d.lgs. 165/2001 in caso di violazione dei predetti obblighi".

Tale dichiarazione, cosiddetta "Clausola di Pantouflage", verrà resa dall'Impresa aggiudicataria, mediante apposito

modulo predisposto dall'Amministrazione che l'Impresa dovrà restituire firmato digitalmente, e che sarà inviato dal Consiglio insieme alla documentazione richiesta per la stipulazione del Contratto.

17.6 CAUSE DI ESCLUSIONE E ULTERIORI REGOLE E VINCOLI

I soggetti invitati potranno formulare la propria offerta secondo le regole stabilite nel presente Capitolato d'Oneri e specificatamente dettagliate, per gli aspetti meramente tecnici relativi all'utilizzo della piattaforma tecnologica del Sistema, nel materiale informativo di supporto presente sul sito www.acquistinretepa.it.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'articolo 70, comma 4 del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- ai sensi del medesimo articolo, la presentazione di offerte prive della qualificazione necessaria o inammissibili, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
- la documentazione per la gara non pervenga all'Amministrazione nei termini indicati;
- le offerte relative a più concorrenti siano imputabili ad un unico centro decisionale: in tal caso saranno esclusi tutti i concorrenti interessati dalla fattispecie.

Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci:

a) comportano sanzioni penali ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000;
b) costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente gara.

A tal proposito, si avverte che, ad avvenuto accertamento da parte del Consiglio Regionale della resa falsa dichiarazione, si provvederà all'immediata segnalazione del fatto alla competente Autorità Nazionale Anticorruzione.

Inoltre costituiscono causa di esclusione dalla procedura, oltre alle violazioni e/o omissioni espressamente esplicitate con la specifica clausola di esclusione nel presente documento, tutte le violazioni e/o omissioni, anche non espressamente esplicitate come tali negli atti di gara, che siano riconducibili alle fattispecie di cui all'articolo 94 e seguenti del Codice.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta, ai sensi dell'articolo 93 del Codice, da n. 3 componenti.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, può fornire ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte dei concorrenti e può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

Il Sistema garantisce il rispetto delle disposizioni del Codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Si precisa che alle operazioni di apertura delle buste amministrative, tecniche ed economiche i concorrenti potranno assistere collegandosi da remoto al Sistema nei giorni e orari che saranno comunicati (ad eccezione delle date già indicate in documentazione di gara).

L'Amministrazione pubblica, sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", la composizione della commissione giudicatrice ai sensi dell'articolo 28 del Codice.

18.1 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Commissione accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Capitolato d'Oneri;
c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente par. 16.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

18.2 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite il Sistema ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede, in seduta segreta, all'esame e alla valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente capitolato d'oneri. Gli esiti della valutazione sono registrati dal Sistema.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità previste dalla Piattaforma MePA:
a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte economiche sono comunicate tramite il Sistema ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La Commissione giudicatrice procederà allo sblocco e all'apertura delle offerte economiche.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per l'Offerta economica e per l'Offerta tecnica, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per l'offerta tecnica. Nel caso in cui due o più concorrenti abbiano ottenuto lo stesso punteggio complessivo e anche uguali punteggi parziali per l'Offerta tecnica e l'Offerta economica, la commissione giudicatrice procederà con sorteggio nel selezionare il migliore offerente tra i due o più candidati in questione.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Nel caso in cui, a seguito della formazione della graduatoria, non siano presenti offerte anomale, la Commissione procederà direttamente a formulare la proposta di aggiudicazione dell'appalto.

La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, sulla piattaforma, i prezzi per effetto dei ribassi offerti.

Nel caso in cui, a seguito della formazione della graduatoria, siano invece presenti delle offerte anomale ai sensi dell'articolo 110 del D.Lgs. n. 36/2023, il Presidente della Commissione procederà alla trasmissione delle suddette offerte al Responsabile Unico del Progetto ai fini della valutazione della loro congruità.

18.3 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che abbiano ottenuto, sia per l'Offerta Economica sia per l'Offerta Tecnica, un punteggio pari o superiore ai quattro quinti del punteggio massimo attribuibile per le relative Offerte (10

punti per l'Offerta Economica e 90 punti per l'Offerta Tecnica). Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi del supporto della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino all'individuazione della migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

19. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'Amministrazione può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a controllare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dall'Amministrazione e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al par. 13;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal par. 13 e riguardante la stabilità occupazionale.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Capitolato d'Oneri ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC.

Si potrà procedere all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva di cui al paragrafo 21 del presente capitolato. La garanzia è calcolata sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto dell'Amministrazione, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

Entro trenta giorni dalla stipula del contratto l'impresa aggiudicataria trasmette all'Amministrazione l'Allegato n. 4 al Capitolato Tecnico - Questionario semplificato di monitoraggio della conformità a standard sociali minimi.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'Impresa interpellata alle medesime condizioni proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta, ai sensi dell'articolo 124 comma 2 del Codice. In tal caso, l'aggiudicazione sarà comunicata tempestivamente e comunque entro 5 giorni all'affidatario, al Concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata esclusa se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono nei termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato la lettera invito, se detta impugnazione non sia stata ancora respinta con pronuncia giurisdizionale definitiva.

Ai sensi dell'articolo 17, co. 6 del Codice, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e il contratto deve essere stipulato entro i successivi 60 giorni dall'avvenuta aggiudicazione.

Trattandosi di procedura negoziata per appalti di servizi sotto soglia comunitaria ex artt. 14, co. 1 lett. d) e articolo 50, co. 1 lett. e) d.lgs. n. 36/2023 e relativo Allegato II.1, all'appalto, ai sensi dell'articolo 18, comma 3 lett. d) del Codice, non si applica il termine dilatorio di 35 giorni di cui al medesimo art 18, co. 3.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di stabilire, ove necessario, l'eventuale esecuzione anticipata del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 17, co. 8 e 9 del Codice.

19. 1 REVOCA DELL'AGGIUDICAZIONE

Nel caso in cui l'aggiudicatario abbia omesso di fornire i documenti richiesti per la stipula del contratto entro i termini richiesti, ovvero abbia reso false dichiarazioni, sarà revocata l'aggiudicazione provvisoria.

Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci:
a) comportano sanzioni penali ai sensi dell'Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;
b) costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente gara.

Accertata la falsa dichiarazione, il Consiglio regionale del Piemonte provvederà all'immediata segnalazione del fatto alla competente Autorità Nazionale Anticorruzione.

20. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

In seguito alla comunicazione di cui all'articolo 90, comma 1, lett. b), del d.lgs. 36/2023, viene richiesto all'aggiudicatario di far pervenire all'Amministrazione la seguente documentazione nel termine di 5 giorni:

a) Modulo per la dichiarazione di conto dedicato inviato dall'Amministrazione tramite PEC debitamente compilato e firmato digitalmente;
b) Il D.U.V.R.I. pubblicato in fase di gara, tramite piattaforma Consip, firmato digitalmente;
c) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore dell'Amministrazione, a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni indicate nel successivo paragrafo 21.1 del presente Capitolato d'Oneri;
d) idonea copertura assicurativa nel rispetto di quanto stabilito al successivo paragrafo 21.2 del presente Capitolato d'Oneri;
e) documenti per la comprova del possesso delle certificazioni di cui all'Allegato n. 4 "Criteri di valutazione qualitativi" al presente Capitolato.

In caso di R.T.I., Consorzi ordinari e Aggregazioni senza soggettività giuridica dovranno altresì essere prodotti:

- in caso di RTI e di Aggregazioni senza soggettività giuridica, qualora non prodotta già in fase di partecipazione, copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza all'Impresa capogruppo con indicazione specifica delle percentuali di esecuzione dei servizi/forniture che ciascuna impresa svolgerà;
- in caso di Consorzi ordinari l'atto costitutivo del Consorzio.

Il mandato speciale del RTI/Aggregazione e l'atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del RTI/Rete o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti

dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate (in conformità alla Determinazione dell'AVCP - ora A.N.AC. - n. 4 del 7 luglio 2011).

21. GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA

21.1 GARANZIA DEFINITIVA PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del Contratto, l'aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 53, comma 4 del Codice, idonea garanzia pari al 5 % dell'importo contrattuale sotto forma di cauzione o di fideiussione.

L'ammontare della garanzia deve essere reintegrato qualora il Consiglio Regionale effettui su di esso dei prelievi per fatti connessi all'incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali.

Ove l'Impresa aggiudicataria non costituisca idonea garanzia definitiva entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione dell'Amministrazione, sorge in quest'ultima la facoltà di risolvere il Contratto con le conseguenze previste per la risoluzione (Clausola risolutiva espressa – Art. 1456 C.C.). Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (Art. 1382 C.C.).

La cauzione definitiva sarà svincolata, per iscritto, solo dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato articolo 117 del Codice.

La polizza o la fideiussione dovrà riportare espressamente la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione nei riguardi dell'Impresa obbligata in base all'Art. 1944 del C.C. e la rinuncia all'eccezione di cui all'Art. 1957, comma 2 del C.C., nonché il formale impegno per il fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta.

21.2. POLIZZA ASSICURATIVA

L'Impresa aggiudicataria dovrà stipulare e consegnare, necessariamente prima dell'inizio del servizio, al Consiglio regionale, copia di una Polizza comprensiva di:

A) Polizza di assicurazione a copertura del rischio della Responsabilità Civile verso terzi per morte, lesione personali, danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività oggetto dell'Appalto.

Nel novero dei terzi devono essere compresi:
- i componenti dell'Assemblea Regionale e gli ex-Consiglieri regionali;
- tutti i dipendenti del Consiglio regionale e comunque della Regione Piemonte;
- le persone che in qualità di dipendenti occasionali, collaboratori, consulenti o semplici visitatori a qualsiasi titolo delle sedi del Consiglio regionale e dei gruppi consiliari abbiano accesso agli uffici del Consiglio regionale;
- i subappaltatori del servizio se previsti ed autorizzati.

Sono assicurati a tutti gli effetti i danni provocati agli edifici e alle cose di proprietà del Consiglio regionale e della Regione Piemonte, dei Consiglieri, dei dipendenti o di terzi depositate negli edifici di cui sopra.

La garanzia assicurativa dovrà essere estesa:
- alla Responsabilità Civile derivante dalla committenza delle attività oggetto dell'Appalto;
- ai danni derivati da incendio delle cose o attrezzature dalla Ditta Aggiudicatrice o dalla stessa detenute ed utilizzate nell'ambito delle attività svolte all'interno dei fabbricati di proprietà e/o in uso del Consiglio regionale;
- ai danni da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività di terzi (compreso le attività del Consiglio regionale o comunque della Regione Piemonte) con un massimo per ogni anno assicurativo di Euro. 100.000,00;
- alla responsabilità civile personale degli addetti ai servizi di cui al presente appalto.

La polizza dovrà prevedere comunque un massimale di almeno euro. 2.000.000,00 per ogni sinistro.

B) Polizza d'assicurazione a copertura del rischio della Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (personale soggetto o non soggetto ad assicurazione obbligatoria INAIL) comprese le eventuali azioni di rivalsa esperite dall'INAIL e dall'INPS e comprese le malattie professionali.

La polizza dovrà prevedere comunque un massimale unico di Euro. 2.000.000,00 per ogni sinistro.

Le polizze di cui sopra devono essere accese prima della consegna del servizio, devono portare la dichiarazione di vincolo a favore dell'Amministrazione e devono coprire l'intero periodo dell'Appalto fino al completamento della consegna delle opere.

Devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite all'Amministrazione prima dell'inizio del servizio e comunque prima della liquidazione della fattura alla quale non si darà corso in assenza della documentazione comprovante l'intervenuta accessione delle polizze suddette.

22. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare all'Amministrazione:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

23. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e s.m.i., nel codice di comportamento di questa Amministrazione e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione del Consiglio regionale del Piemonte 2024/2026 (PIAO), approvato con D.U.P. n. 23/2024, contenente la sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza".

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito dell'Amministrazione.

24. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e

dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

In caso di indisponibilità della piattaforma MePA utilizzata per l'espletamento della procedura di gara, il diritto di accesso verrà consentito utilizzando la sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Consiglio regionale del Piemonte.

25. GESTORE DEL SISTEMA

Fermo restando che, per la presente procedura, l'amministrazione aggiudicatrice è il Consiglio regionale del Piemonte, la stessa si avvale del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita), incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, il quale assume ogni responsabilità al riguardo.

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rinvia alle disposizioni delle Condizioni Generali di Contratto.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Foro di Torino

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara.